



Greta Pavesi

(dottoranda di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

**Simboli religiosi e accomodamento ragionevole 'all'italiana'
nella recente giurisprudenza di legittimità ***

*Religious symbols and reasonable accommodation 'all'italiana'
in the recent jurisprudence of legitimacy **

ABSTRACT: With the judgment no. 24414/2021, the United Sections of the Court of Cassation identified reasonable accommodation as a possible solution to the issue of religious symbols in public school classrooms. The application of the instrument (traditionally used to protect freedom of religion and belief in the workplace) to the case at hand is undoubtedly characterized by original features that this paper aims to analyze. After having reconstructed the model of reasonable accommodation proposed by the Court, this article tries to verify whether the use of this instrument can be effective and applicable, from a technical-legal point of view, even in the public-school context, which involves principles endowed with axiological primacy, such as that of 'laicità'. Brief concluding remarks will be addressed to the possible effects of this ruling in those areas of Law and Religion which are characterized by regulatory gaps and/or a high degree of conflict.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. L'accomodamento ragionevole: cenni - 3. Dalla laicità come metodo alla *reasonable accommodation* - 4. (segue) Limiti e aporie - 5. Spunti conclusivi.

1 - Introduzione

Con la sentenza n. 24414 del 2021 le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si sono pronunciate sulla legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche, offrendo nuove prospettive a un dibattito a lungo polarizzato sulla rigida alternativa tra obbligo e divieto di esposizione¹.

* Contributo sottoposto a valutazione – Article peer evaluated.

¹ La pronuncia ha da subito riscosso ampio interesse in dottrina: vedi N. COLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe" (nota a margine di Cass., SS.*



Invero, se già i fatti di causa strutturavano una fattispecie inedita², la soluzione prospettata dal giudice di legittimità sembra spingersi addirittura oltre le previsioni più audaci³, pur senza interrompere quel

UU., 9 settembre 2021, n. 24414), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 17 del 2021, p. 17 ss.; **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, ivi, n. 18 del 2021, p. 45 ss.; **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, ivi, n. 19 del 2021; **F. ALICINO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce di Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti pratici della libertà*, in www.diritticomparati.it, 11 novembre 2021; **ID.**, *Ceci n'est pas une pipe: The Crucifix in Italian Schools in the Light of Recent Jurisprudence*, in *Canopy Forum. On the Interactions of Law and Religion* (<https://canopyforum.org>); **A. LICASTRO**, *Crocifisso "per scelta". Dall'obbligatorietà alla facoltatività dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2021, p. 17 ss.; **S. PRISCO**, *La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)*, ivi, n. 21 del 2021, p. 53 ss.; **A. FUCCILLO**, *Il crocifisso negoziato. Verso la gestione "privatistica" dei simboli religiosi*, in giustiziacivile.com, n. 12 del 2021; **S. CECCANTI**, *Come in Baviera: il crocifisso resta alla parete, se la scelta è della classe*, in *Quad. cost.*, n. 4 del 2021, p. 951 ss.; **M. VENTURA**, *Il crocifisso dallo Stato-istituzione allo Stato-comunità*, ivi, p. 954 ss.; **J. PASQUALI CERIOLI**, *La mediazione laica sul crocifisso a scuola nel diritto vivente: da simbolo pubblico "del potere" a simbolo partecipato "della coscienza"*, in *Dir. fam e pers.*, in corso di pubblicazione; **V.A. POSO**, *Croce e giustizia. La libertà religiosa e il principio di laicità dello Stato nelle aule delle scuole pubbliche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24412/2021. Quasi un racconto*, in *Labor* (<https://www.rivistalabor.it>); **I. SPADARO**, *Il problema dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche nella sentenza n. 24414/2021 delle Sezioni Unite civili*, in www.diritticomparati.it, 11 novembre 2021; **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato: atto IV*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* (www.forumcostituzionale.it), n. 4 del 2021, p. 55 ss.

² In estrema sintesi, due sono le peculiarità del caso di specie: in primo luogo, a chiedere la rimozione del crocifisso è un docente (non un alunno o i suoi genitori); in secondo luogo, l'esposizione del simbolo era stata imposta con un provvedimento del dirigente scolastico, recettivo di una delibera assunta a maggioranza dall'assemblea di classe degli studenti. Per una più ampia ricostruzione dei fatti di causa e del giudizio di merito vedi **N. FIORITA**, *Se Terni non è Valladolid*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* (www.forumcostituzionale.it), 6 luglio 2009; **L.P. VANONI**, *Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, Giuffrè, Milano, 2013, specialmente p. 122 ss. Sull'ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro della Cassazione, che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, vedi, invece, **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2020, p. 887 ss.; **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2021, p. 35 ss.

³ Sebbene alcuni Autori propongano già da tempo di uscire dalla "logica binaria, basata sull'alternativa tra eliminazione di tutti i simboli religiosi o esposizione del solo simbolo della religione di maggioranza", coinvolgendo "nel processo decisionale tutte le



fecondo dialogo tra dottrina e giurisprudenza che accompagna le più recenti pronunce delle Sezioni Unite in materia ecclesiasticistica⁴.

Nello specifico, l'impianto argomentativo dell'intera sentenza si fonda su un duplice assunto: 1. "L'esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato"⁵; 2. La decisione circa la presenza di simboli religiosi (e non già del solo crocifisso) nelle aule rientra nell'ambito dell'autonomia delle singole comunità scolastiche, alle quali spetta il compito di "ricercare un ragionevole accomodamento con il più ampio consenso possibile" tra eventuali posizioni discordi⁶.

A una prima lettura, l'approdo della Suprema Corte sembrerebbe convergere con l'orientamento di quella dottrina che, da tempo, auspica un'estensione della *reasonable accommodation* al fattore religioso⁷.

persone che a titolo diverso frequentano una scuola" (così **S. FERRARI**, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 1 del 2012, p. 317 ss., specialmente pp. 328-329), riferimenti espliciti alla *reasonable accommodation* quale possibile soluzione per la "questione del crocifisso" hanno costituito, finora, mere eccezioni. Si veda, per esempio, **N. COLAIANNI**, *Simboli religiosi e processo di mediazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2014, specialmente p. 11 ss., con riferimento alla "possibilità di una *accommodation*", da ricercare nell'ambito di una "procedura di mediazione", che consenta di superare logica dell'„aut ... aut" con quella dell'„et ... et"; **ID.**, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, ivi, n. 12 del 2021, p. 24, che nei noti casi Montagnana e Tosti considera "perseguita con frutto la via dell'accomodamento ragionevole: attraverso o la rimozione del crocifisso o l'apprestamento di altra aula senza crocifisso in cui svolgere le funzioni"; **A. LICASTRO**, *Il crocifisso*, cit., p. 52, che solleva un interrogativo che troverà risposta inequivocabile nella sentenza qui in commento: "sono possibili ragionevoli accomodamenti?"; **J.H.H. WEILER**, *Verso "Lautsi-bis"? Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* (www.forumcostituzionale.it), n. 2 del 2021, p. 121 ss., specialmente p. 124 ss.

⁴ Di «'dialogo silenzioso' con la dottrina» scrive, con riferimento, da ultimo, a Cass., SS. UU. civ., n. 9004 del 2021, **J. PASQUALI CERIOLO**, *Le Sezioni unite e l'„indifferenza" del giudizio sull'assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: la tutela del "coniuge debole" nell'ordine matrimoniale dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2021, p. 69 ss. Quanto al caso in esame, **N. COLAIANNI**, *Dal "crocifisso di Stato"*, cit., p. 17, osserva che "le Sezioni unite non si sono sentite sole", avendo potuto avvalersi dei contributi dottrinali che, come esplicitato al § 8 della motivazione della decisione, "offrono la ricostruzione del quadro di sistema e l'elaborazione di linee di prospettiva coerenti con le attese della comunità interpretante".

⁵ Cfr. § 11.6 in motivazione. Tutti i rinvii, se non diversamente specificato, sono da intendersi riferiti ai motivi della decisione.

⁶ Così il § 14.1.

⁷ Il riferimento è innanzitutto al dibattito dottrinale sull'opportunità di estendere la previsione di cui all'art. 5 dir. 2000/78/CE - che attualmente circoscrive l'operatività



Tuttavia, il quadro è complesso e l'analisi della soluzione proposta dalla Cassazione richiede particolare cautela: un eccessivo entusiasmo potrebbe infatti indurre a leggere tra le righe della sentenza un generico *endorsement* nei confronti dell'accomodamento ragionevole, mentre dovrebbe essere considerata l'ipotesi che il giudice di legittimità abbia voluto in realtà limitare l'apertura alla sola fattispecie oggetto di causa.

Le Sezioni Unite, infatti, pur dimostrando una buona padronanza dello strumento, ne fanno un'applicazione inconsueta che - sebbene origini nell'ambito di una controversia in materia di tutela della libertà di religione e di coscienza nel rapporto d'impiego, considerato unanimemente "campo privilegiato di operatività del ragionevole accomodamento"⁸ - si spinge fino a coinvolgere la delicata questione dell'esposizione di simboli religiosi nelle aule scolastiche, che sarebbe legittima solo se preceduta dalla ricerca di una soluzione condivisa tra le parti⁹.

La Suprema Corte sembra, dunque, avere prediletto un approccio originale, che in questo contributo ci si propone di analizzare solo in relazione ai profili specifici concernenti l'accomodamento ragionevole, lasciando sullo sfondo gli altri aspetti della pronuncia.

Dapprima, si fornirà un inquadramento generale dell'istituto, che filtra negli ordinamenti europei attraverso il dialogo tra le Corti e la giurisprudenza d'oltreoceano, che per prima ne ha definito i contenuti e il perimetro di applicazione, tracciando orientamenti ormai consolidati (*infra*, § 2).

dell'obbligo di accomodamento ragionevole al solo fattore discriminatorio della disabilità - anche all'elemento religioso: sia consentito rinviare sul punto a **G. PAVESI**, *Le frontiere europee della religious accommodation. Spunti di comparazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 10 del 2021, p. 75 ss. (ivi ulteriori riferimenti bibliografici).

⁸ Così **A. MADERA**, *Il porto di simboli religiosi nel contesto giudiziario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2020, p. 38 ss., specialmente p. 116.

⁹ In questo senso si esprimono due dei cinque principi di diritto enunciati dal Collegio: (1) «[l]’art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi»; (2) “[è] illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in una assemblea, di vedere esposto il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente”.



In secondo luogo, dopo avere ricostruito il modello di *reasonable accommodation* proposto dal Collegio (*infra*, § 3), si proverà a verificare se il ricorso a tale strumento - che presuppone una competizione tra interessi disponibili - possa rivelarsi efficace e applicabile, sotto il profilo tecnico-giuridico, anche nel contesto scolastico, che coinvolge, a tacer d'altro, principi dotati di primazia assiologica, quale quello di laicità (*infra*, § 4).

Da ultimo, si ipotizzeranno i possibili effetti di tale pronuncia in quegli ambiti del diritto ecclesiastico che (esattamente come nel caso dell'esposizione di simboli religiosi nelle aule scolastiche) si caratterizzano per la presenza di lacune normative e/o per un'elevata conflittualità (*infra*, § 5).

2 - L'accomodamento ragionevole: cenni

Al fine di apprezzare a pieno la portata (e i limiti) della soluzione proposta dalle Sezioni Unite, è necessario premettere alcune brevi considerazioni di carattere generale sulla *reasonable accommodation*.

Il concetto di accomodamento ragionevole è stato introdotto nel linguaggio normativo per la prima volta negli Stati Uniti, nel 1972, mediante un emendamento al *Title VII del Civil Rights Act (1964)*¹⁰, che, affermando il divieto di discriminazione per motivi di razza, colore, religione, sesso o origine nazionale sul luogo di lavoro, ha imposto in capo ai datori con un numero di dipendenti superiore a quindici l'obbligo di "*reasonably accommodate*" le pratiche religiose dei lavoratori¹¹, nel limite in

¹⁰ La più approfondita ricostruzione, in prospettiva storica, delle origini della *reasonable accommodation*, è oggi quella di **K. ALIDADI**, *Religion, Equality and Employment in Europe. The Case for Reasonable Accommodation*, Hart Publishing, Oxford, 2017, p. 236 ss. Cfr. anche **E. BRIBOSIA, J. RINGELHEIM, I. RORIVE**, *Reasonable Accommodation for Religious Minorities: A Promising Concept for European Antidiscrimination Law?*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, n. 17 del 2010, p. 137 ss., specialmente p. 139 ss.; **K. HENRARD**, *Duties of Reasonable Accommodation in Relation to Religion and the European Court of Human Rights: a Closer Look at the Prohibition of Discrimination, the Freedom of Religion and Related Duties of State Neutrality*, in *Erasmus law review*, n. 1 del 2012, p. 59 ss., specialmente p. 64 ss.; **L. VICKERS**, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace*, Hart Publishing, Oxford, 2008, p. 185 ss.

¹¹ Cfr. *Title VII*, 42 USC § 2000e j: «[t]he term "religion" includes all aspects of religious observance and practice, as well as belief, unless an employer demonstrates that he is unable to reasonably accommodate to an employee's or prospective employee's religious observance or practice without undue hardship on the conduct of the employer's business».



cui ciò non configuri un eccessivo onere (*undue hardship*) finanziario e/o amministrativo per lo svolgimento dell'attività d'impresa¹².

L'origine dell'istituto si rinviene, quindi, nel quadro del diritto antidiscriminatorio, con particolare riferimento alla tutela della libertà religiosa nel rapporto d'impiego.

Tuttavia, a partire dal 1990, a seguito dell'entrata in vigore dell'*American with Disabilities Act*¹³, il ricorso all'accomodamento ragionevole ha finito per interessare prevalentemente la tutela delle persone disabili, determinando la sostanziale identificazione dello strumento con la predisposizione - in ottemperanza a un obbligo imposto per legge - di modifiche all'organizzazione del lavoro e/o all'ambiente lavorativo in funzione delle esigenze dei prestatori affetti da disabilità (come peraltro conferma, sul versante europeo, anche la lettera dell'art. 5 dir. 2000/78/CE¹⁴).

¹² L'individuazione del corretto significato da attribuire all'espressione "*undue hardship*" ha impegnato a lungo la giurisprudenza: sul punto sia consentito il rinvio a **G. PAVESI**, *Le frontiere europee*, cit., p. 100 ss.

¹³ Il provvedimento proibisce ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone disabili con l'obiettivo di ripristinare, nei confronti di queste ultime, condizioni di piena eguaglianza sostanziale. A questi fini, l'*American with Disabilities Act* ha esteso la tutela offerta dalla *reasonable accommodation* al fattore discriminatorio della disabilità, identificando tale strumento con misure compensative quali "(A) making existing facilities used by employees readily accessible to and usable by individuals with disabilities; and (B) job restructuring, part-time or modified work schedules, reassignment to a vacant position, acquisition or modification of equipment or devices, appropriate adjustment or modifications of examinations, training materials or policies, the provision of qualified readers or interpreters, and other similar accommodations for individuals with disabilities" (cfr. *American with Disabilities Act* 1990 42 USC § 12111).

¹⁴ Così dispone la norma: "[p]er garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili". La scelta del legislatore eurounitario di circoscrivere l'operatività della *reasonable accommodation* al solo fattore discriminatorio della disabilità non è però da ricondursi esclusivamente alla volontà di aderire a un modello già consolidato. Sembra, infatti, cogliere nel segno quella dottrina che ha letto nella cautela del legislatore dell'Unione europea la risposta a esigenze di "*political pragmatism*": sul punto vedi, in particolare, **E. HOWARD**, *The Case for a Considered Hierarchy of Discrimination Grounds in EU Law*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, n. 4 del 2006, p. 445 ss., in particolare p. 451 ss.



Coerentemente con il progressivo ampliamento, in questa direzione, dell'ambito di applicazione dell'istituto, un'efficace nozione di *reasonable accommodation* viene individuata all'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ove è disposto che

«per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali»¹⁵.

Contribuiscono a chiarire il significato di tale norma - formulata sulla lettera del *Title VII* e sulla quale si modulano, a loro volta, le successive disposizioni in materia di *accommodation* - i ricchi apporti delle giurisprudenze americane, cui si deve l'esatta individuazione dei contenuti e dell'ambito di applicazione dell'istituto.

Importanti indicazioni sembrano provenire, in particolare, da alcune pronunce della Corte Suprema del Canada che, spingendosi oltre gli approdi dell'omologa statunitense, ha elevato l'accomodamento ragionevole a logico corollario del principio di eguaglianza¹⁶, estendendone l'operatività a tutti i fattori discriminatori riconosciuti dalla legge¹⁷.

La modifica o l'adeguamento di una regola apparentemente neutra¹⁸, imposta attraverso la previsione di un *duty of reasonable*

¹⁵ In particolare, l'*Interim report A/69/261 (2014) of the Special UN Rapporteur on freedom of religion or belief*, p. 14, attribuisce proprio alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il merito di avere sancito formalmente la rilevanza della *reasonable accommodation* nell'ambito di una strategia globale di non discriminazione.

¹⁶ Sul punto vedi **J. MACLURE**, *After the Bouchard-Taylor Commission: Religious Accommodation and Human Rights in Quebec*, in *Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos*, n. 8 del 2011, p. 27 ss., specialmente p. 29. Analogamente, **E. BRIBOSIA**, **J. RINGELHEIM**, **I. RORIVE**, *Reasonable Accommodation*, cit., p. 145, ravvisano nel *duty of reasonable accommodation* “a corollary of the prohibition of indirect discrimination”.

¹⁷ Come ricorda **K. ALIDADI**, *Religion, Equality*, cit., p. 236, in *O'Malley v. Simpsons-Sears* (2 SCR 970, 1992), i giudici di Ottawa hanno qualificato la *reasonable accommodation* «a “transversal” right which applies to all discrimination grounds, though it was first decided in a case involving religious discrimination in employment».

¹⁸ Più precisamente, l'accomodamento ragionevole, discostandosi dai tradizionali canoni della *religious exemption*, può consistere tanto nell'introduzione di un regime speciale attraverso la modifica della disciplina vigente, quanto, più in generale, in



accommodation, sarebbero dunque finalizzati a ripristinare una condizione di piena eguaglianza sostanziale nei confronti di quegli individui che, in assenza di tali interventi, sarebbero (indirettamente) discriminati in ragione di una caratteristica personale, quale non solo la disabilità, ma anche la fede religiosa¹⁹.

Con specifico riferimento al fattore religioso, la *ratio* dell'accomodamento viene, pertanto, individuata nella necessità di prevenire (o, quantomeno, di comporre amichevolmente) quei conflitti di coscienza che possono sorgere in caso di contrasto tra l'esercizio di una pratica religiosa e l'esatto adempimento della prestazione lavorativa, ingenerando nel lavoratore "*a serious, existential dilemma*"²⁰.

qualsiasi intervento di natura compensativa, in assenza del quale il soggetto istante patirebbe una discriminazione indiretta *ex art. 2, § 2, lett. b)*, dir. 2000/78/CE. Sulle "*various shapes*" che la *reasonable accommodation* può assumere vedi, in particolare, **E. BRIBOSIA, J. RINGELHEIM, I. RORIVE**, *Reasonable Accommodation*, cit., p. 147; **M. BELL**, *Adapting work to the worker: The evolving EU legal framework on accommodating worker diversity*, in *International Journal of Discrimination and the Law*, n. 2-3 del 2018, p. 124 ss., specialmente p. 136 ss.; **J. MACLURE**, *After the Bouchard-Taylor Commission*, cit., p. 31. Sulla distinzione tra accomodamento ragionevole ed esenzione, vedi invece **M. CARTABIA**, *The Many and the Few: Clash of Values or Reasonable Accommodation?*, in *American University International Law Review*, n. 4 del 2018, p. 667 ss.

¹⁹ Dunque, come riassume efficacemente **L. VANBELLINGEN**, *L'accommodement raisonnable de la religion dans le secteur public: analyse du cadre juridique belge au regard de l'expérience Canadienne*, in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, n. 2 del 2015, p. 221 ss., specialmente p. 225, il concetto di accomodamento ragionevole "se situe [...] dans la lignée des notions de discrimination indirecte et d'égalité substantielle". Del resto, lo stesso Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità, nelle osservazioni conclusive sui Report degli Stati membri (cfr. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treaty_bodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID=5), ha chiarito che il rifiuto (ingiustificato) di predisporre un ragionevole accomodamento integra una violazione dei principi di eguaglianza e non discriminazione. Da ultimo, la correlazione tra questi principi e la *reasonable accommodation* emerge chiaramente dalla *Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale* del 2008, come risulta dalla lettera dell'art. 2, § 5: "[i]l rifiuto di una soluzione ragionevole [...] nei confronti di persone con disabilità è considerato discriminazione".

²⁰ Cfr. *Interim report A/69/261*, cit., p. 17. Si esprime in termini ancora più espliciti il *Workplace Religious Freedom Act of 2003*, ove si legge che "the accommodation shall remove the conflict between employment requirements and the religious observance or practice of the employee" (cfr. S. 893, § 2). Anche in relazione a questo profilo la Corte Suprema canadese sembra spingersi oltre gli approdi della Corte statunitense. In *Syndacat Northcrest v. Anselm* (2 SCR 551, 2004) i giudici di Ottawa hanno, infatti, precisato di dare rilievo a una sorta di "precepto religioso putativo", ritenendo sufficiente che la collisione tra il precepto religioso e l'esatto adempimento della prestazione lavorativa risieda nella



In questo senso, il bilanciamento tra interessi confliggenti - che è sotteso alla logica dell'accomodamento ragionevole e deve essere condotto alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità - non è destinato a realizzarsi *ex post*, in sede giurisprudenziale, ma deve essere operato *ex ante*, mediante la ricerca, a opera delle parti, di una soluzione "su misura"²¹, la cui individuazione presuppone un certo grado di flessibilità da parte sia del datore sia del lavoratore, al fine di scongiurare l'eventualità di un eccessivo onere a carico del primo, escludendo, al contempo, il rischio di una compressione sproporzionata del diritto di libertà religiosa del secondo²².

In altri termini, la *reasonable accommodation* non si risolve nella (e non coincide con la) tecnica di bilanciamento dei diritti operata dalla giurisprudenza ma costituisce uno strumento preventivo²³, atto a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso all'impiego, o il corretto adempimento del prestatore, in condizioni di eguaglianza con quanti non

personale convinzione del lavoratore, senza che sia necessario verificare l'oggettiva incompatibilità della *policy* aziendale con i dettami della confessione cui il prestatore dichiara di appartenere. In questo senso, come osserva **A. MADERA**, *Il porto*, cit., p. 118, l'accomodamento "privilegia la dimensione soggettiva della fede (enfaticizzando il ruolo della sincerità del richiedente religioso, anche se le sue convinzioni individuali divergono dalla posizione ufficiale della sua Chiesa)".

²¹ Di "*tailored measures*" e "*tailored solution*" scrivono, rispettivamente, **K. HENRARD**, *Duties*, cit., p. 63, e **K. ALIDADI**, *Religion, Equality*, cit., p. 69.

²² La flessibilità richiesta alle parti deriverebbe direttamente da quella *reasonableness* che caratterizza nell'essenziale l'*accommodation*. Quanto alla giurisprudenza statunitense, vedi *Ansonia Board of Education v. Philbrook*, 479 US 60 (1986); *EEOC & Wise v. Firestone Fibers & Textiles Co., et al.*, US Court of Appeals 4th Circuit (2008). Con riferimento all'interpretazione suggerita dalla Corte Suprema canadese, cfr., invece, *Central Okanagan School District No 23 v. Renauld* (2 SCR 970, 1992). In dottrina cfr. **M. JÉZÉQUEL**, *The reasonable accommodation requirement: potential and limits*, in **AA. VV.** *Institutional accommodation and the citizen: legal and political interaction in a pluralist society*, Council of Europe Publishing Editions, Strasburgo, 2009, p. 21 ss., specialmente p. 29, che scrive: "[t]he duty to accommodate implies a reciprocal obligation to negotiate to find a mutually satisfactory solution. Such solutions are generally the result of a compromise and their success depends on mutual respect and a sharing of responsibilities", concludendo che "[t]he practical lesson to be drawn is that the framing of fair rules necessitates, firstly, acceptance of the rules of discussion"; **A. MADERA**, *Il porto*, cit., p. 157, che osserva come «anche le parti istanti sono tenute "a venire a patti" con la loro religiosità e partecipare fattivamente a soluzioni di carattere conciliatorio».

²³ In questi termini si esprime **K. HENRARD**, *Duties*, cit., p. 66, che, con riferimento alla *reasonable accommodation*, scrive: "[i]t now plays a preventive, and even proactive, rather than a purely corrective role". Sul passaggio "from reactive to proactive measures" vedi anche **M. JÉZÉQUEL**, *The reasonable accommodation*, cit., p. 30 ss.



presentano caratteristiche idonee a tradursi nell'impossibilità di svolgere una determinata funzione o attività in modo convenzionale²⁴.

Proprio per queste ragioni, la dottrina che da tempo auspica un'estensione, nell'ordinamento eurounitario, del *duty of reasonable accommodation* anche a fattori discriminatori diversi dalla disabilità insiste sulla necessità che tale obbligo venga imposto per legge, conformemente a quanto accade negli Stati Uniti e in Canada²⁵.

Nello specifico, è stato osservato che dalla previsione a livello normativo di un obbligo di predisporre accomodamenti ragionevoli discenderebbe la possibilità di avvalersi di rimedi legali nel caso in cui le richieste di accomodamento siano ignorate, respinte o improvvisamente ritirate, contrariamente a quanto avviene nel caso dei così detti "*voluntary adjustments*", la cui effettiva realizzazione finisce per dipendere dalla volontà degli *stakeholders*, che tuttavia godono di potere negoziale asimmetrico²⁶.

In altri termini, delegare "la scelta dell'accoglimento o no delle domande di accomodamento ragionevole all'autonomica decisione degli attori coinvolti" introdurrebbe "il rischio di una penalizzazione di quelle istanze che non sono a costo zero e di quelle di carattere non-convenzionale"²⁷.

²⁴ Cfr. L. WADDINGTON, *Reasonable Accommodation. Time to Extend the Duty to Accommodate Beyond Disability?*, in *NTM|NJCM-Bulletin*, n. 2 del 2011, p. 186 ss., specialmente p. 187.

²⁵ Come ricorda J. MACLURE, *After the Bouchard-Taylor Commission*, cit., p. 28, la stessa giurisprudenza canadese ha precisato di considerare la *reasonable accommodation* una "well defined and circumscribed legal norm".

²⁶ Così K. ALIDADI, *Reasonable Accommodations for Religion and Belief: Adding Value to Article 9 ECHR and the European Union's Anti-Discrimination Approach to Employment?*, in *European Law Review*, n. 6 del 2012, p. 693 ss., specialmente p. 711. Prende posizione in termini analoghi anche l'*Interim report A/69/261*, cit., p. 19, ove si legge: "the flipside of this non-legal approach is that employees would remain unilaterally dependent on the willingness of employers to accommodate their specific religious or belief-related needs at the workplace. They would not have any legal recourse against employers who, from the outset, reject any form of accommodation, even if the religious concerns at stake are high and the economic or managerial costs of the accommodating measures are merely minor". Sulla distinzione tra *reasonable accommodation* e *concerted (o voluntary) adjustment* vedi anche J. MACLURE, *After the Bouchard-Taylor Commission*, cit., p. 29; **ADVISORY COMMITTEE ON INTEGRATION AND REASONABLE ACCOMMODATION IN THE SCHOOLS**, *Inclusive Québec schools: dialogue, values and common reference points* (cfr. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/46620?docref=zRmKnsrNuizLq_DOV64gA), p. 35; A. MADERA, *Il porto*, cit., p. 119.

²⁷ Così A. MADERA, *Il porto*, cit., p. 139.



In estrema sintesi, la *reasonable accommodation* - originariamente introdotta negli Stati Uniti con l'obiettivo di implementare la tutela della libertà religiosa dei lavoratori nel rapporto d'impiego e poi estesa, soprattutto grazie all'incessante opera interpretativa delle Corti apicali nordamericane, ad altri fattori discriminatori - consiste quindi nell'imposizione, per legge, dell'obbligo (salvo il limite dell'*undue hardship*) in capo al datore di apportare modifiche tanto all'organizzazione del lavoro, quanto all'ambiente lavorativo, al fine di escludere che l'applicazione di una regola apparentemente neutra possa configurare una discriminazione indiretta in ragione di una caratteristica personale del prestatore.

La soluzione immaginata dalle Sezioni Unite - che, invocando il metodo dell'accomodamento ragionevole, rimette la decisione circa l'esposizione dei simboli religiosi nelle aule all'autonomia delle singole comunità scolastiche - sembra, almeno per certi aspetti, porsi in antitesi con tale ricostruzione; ciò porta a domandarsi se essa non sia in contraddizione con il 'patrimonio genetico' della *reasonable accommodation*.

In questo senso, uno dei profili più delicati riguarda la scelta di estendere l'operatività dell'istituto all'interno delle aule scolastiche pubbliche.

Com'è stato opportunamente osservato, infatti, la trasposizione del concetto di *religious reasonable accommodation* a contesti collocati al di fuori della "sfera intersoggettiva regolata dall'autonomia privata"²⁸ determina l'attrazione, tra i fattori da porre a bilanciamento, di interessi pubblicistici che, indisponibili *ex parte Status*, non possono *a fortiori* essere rimessi alla disponibilità dei privati²⁹.

La sentenza della Cassazione, (ri)letta alla luce di queste considerazioni, sembra quindi offrire una buona occasione per ragionare anche della tenuta dell'accomodamento ragionevole quando esteso ai

²⁸ Cfr. A. MADERA, *Il porto*, cit., p. 127 ss.

²⁹ Sul punto vedi M. TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 61, che annovera tra tali interessi "il principio di laicità in alcuni suoi riflessi (*in primis* neutralità, equidistanza, imparzialità, distinzione degli ordini)". Tali considerazioni sembrano condivise da F. ALICINO, *Ceci n'est pas une pipe*, cit., p. 15, che, con riferimento alla soluzione prospettata dalle Sezioni Unite, scrive: "this procedure becomes problematic when considering the fact that the issue involves constitutional rules and principles, including those related to Italy's supreme principle of secularism". Sull'indisponibilità dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, cfr. per tutte Corte cost., sent. n. 1146 del 1988, § 2.1 del considerato in diritto.



“principi-valori che definiscono la forma di Stato e di governo”³⁰, tra i quali si colloca indubbiamente il principio supremo di laicità.

3 - Dalla laicità come metodo alla *reasonable accommodation*

Prima di passare alla disamina dei profili più problematici della soluzione prospettata dalla Cassazione, è opportuno riassumerne brevemente i contenuti essenziali.

Anzitutto, nell’ambito di un’operazione interpretativa definita in dottrina “ardua e financo azzardata”³¹ e che sembra esitare in una “manipolazione del dato normativo”³², le Sezioni Unite affermano che l’art. 118 r.d. n. 965 del 1924³³ “è suscettibile di esprimere un significato conforme al nuovo contesto costituzionale”, mediante una “interpretazione evolutiva che tramuta l’obbligo di esposizione del crocifisso in una facoltà”³⁴.

Più precisamente, la decisione in merito alla (d’ora in avanti, eventuale) presenza di simboli religiosi nelle aule viene affidata alle singole comunità scolastiche, chiamate a ricercare “un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità”³⁵.

³⁰ Così **M. TOSCANO**, *Il crocifisso ‘accomodato’*, cit., p. 61

³¹ Così **M. TOSCANO**, *Il crocifisso ‘accomodato’*, cit., p. 52.

³² Così **A. LICASTRO**, *Crocifisso “per scelta”*, cit., p. 31, che nell’operazione ermeneutica condotta dalla Suprema Corte intravede uno “strumento di correzione creativa e non di ricostruzione evolutiva”. Più in generale, stante la formulazione inequivoca dell’art. 118 r.d. n. 965 del 1924 (“ogni aula [ha] l’immagine del Crocifisso”), la dottrina maggioritaria ha ravvisato sin da subito una forzatura nell’interpretazione suggerita dal Collegio: sul punto vedi **J. PASQUALI CERIOLI**, *La mediazione laica*, cit.

³³ Sul tema della vigenza dell’art. 118, vedi **N. MARCHEI**, *Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell’ordinamento italiano*, in **AA. VV.**, *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Giuffrè, Milano, 2006, p. 263 ss.

³⁴ Cfr. §§ 12 e 12.1. Con un “duplice no” (così **M. VENTURA**, *Il crocifisso*, cit., p. 955) viene quindi superata la rigida alternativa tra obbligo (incompatibile con il principio supremo di laicità nei suoi riflessi dell’indispensabile distinzione degli ordini e dell’equidistanza e imparzialità delle pubbliche istituzioni) e divieto (inconciliabile con il modello di laicità ‘all’italiana’) di esposizione del crocifisso, della cui (il)legittimità la dottrina ragionava da tempo: cfr., per tutti, **B. RANDAZZO**, *Laicità «positiva» e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell’obbligo di esposizione e incostituzionalità dell’obbligo di rimozione*, in *Quad. cost.*, n. 4 del 2004, p. 841 ss.

³⁵ Cfr. § 12.1. La riconduzione della decisione di esporre simboli religiosi nell’ambito dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche appare, a giudizio del Collegio, “coerente con il ruolo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche in base alla riforma del



In altri termini, il muro nasce bianco³⁶, ma non è destinato necessariamente a rimanere tale, potendo accogliere simboli che descrivano ricognitivamente le fedi, le culture e le tradizioni della comunità di persone che abita quello spazio³⁷.

Ciò diviene possibile proprio attraverso la ricerca di un accomodamento ragionevole, da intendersi quale “regola *ad hoc*, su misura del caso specifico”, esito di un procedimento mediatorio - condotto dal dirigente scolastico nelle vesti di *tertium super partes*³⁸ - capace di farsi carico della posizione di tutti i soggetti coinvolti³⁹.

Titolo V della Parte II della Costituzione, intervenuta con la legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001” (in dottrina si era già espresso in termini analoghi **S. CECCANTI**, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in **AA. VV.**, *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Torino, Giappichelli, 2004, p. 1 ss., specialmente p. 22), nonché “in sintonia con la legislazione scolastica”, di cui al d.lgs. n. 297 del 1994 e al d.P.R. n. 275 del 1999 (cfr. §§ 14 e 14.1).

³⁶ Cfr. § 12.1. Mutuando le parole di **M. TOSCANO**, *Il crocifisso ‘accomodato’*, cit., p. 56, “cambia la situazione di *default*” che, così delineata, si distingue dalla ‘soluzione bavarese’. Quest’ultima, infatti, prescrive l’affissione del simbolo, salvo il monito, rivolto al direttore della scuola, di intraprendere un tentativo di conciliazione nel caso in cui i titolari del diritto di educazione vi si oppongano “per motivi seri e comprensibili inerenti alla fede o a una visione del mondo” [così l’art. 7.3 della legge bavarese sulle istituzioni dell’educazione e della scuola, la cui traduzione italiana è rinvenibile in **J. LUTHER**, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 1996, p. 681 ss., specialmente p. 685]. Sempre con riferimento alla situazione di partenza descritta dalla Corte, parte della dottrina ha ravvisato una certa ambiguità nell’impiego dell’espressione “affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose”. In particolare, **A. LICASTRO**, *Crocifisso “per scelta”*, cit., p. 36, sostiene che «evocando la possibilità di “affiancare” altri simboli al crocifisso, parrebbe che non sia ammessa la sola presenza di simboli diversi da quello della religione cristiana, ma che essi, se richiesti, debbano necessariamente essere accostati a quest’ultimo». Analoghe le considerazioni di **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso*, cit., p. 60; **P. DUBOLINO**, *Sezioni Unite e crocifisso: perché il “ragionevole accomodamento” non convince*, in *www.centrostudiliviatino.it*, 16 settembre 2021.

³⁷ Cfr. § 13.2. In altri termini, si concretizzerebbe quella “simbologia pluralista” di cui scrive **C. CARDIA**, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi, Torino, 2010, p. 122 ss. Già in quella sede, l’Autore aveva affermato che “l’orientamento dell’Italia è sempre e comunque [...] proteso all’accoglienza pluralista delle presenze e dei simboli religiosi”.

³⁸ Al dirigente spetta, secondo quanto affermato al § 23, il compito di adottare la “determinazione maggiormente coerente con [il] metodo [della *reasonable accommodation*], e dunque quella che esprime il punto di arrivo spontaneo della discussione ovvero, in caso di fallimento di questa, quella che è più armonica con i principi”, cioè “che rifletta, nella soluzione adottata, un equo temperamento”. Sull’onere così imposto in capo al



Consapevole del carattere inedito (e inatteso) della soluzione proposta, il Collegio riserva il cuore della decisione alla descrizione del processo di mediazione sotteso alla *reasonable accommodation* (i cui profili di dettaglio rimangono, in ogni caso, affidati alle comunità scolastiche⁴⁰), dimostrando una solida conoscenza dello strumento, che trova conferma nell'esplicito richiamo alla giurisprudenza (bavarese, ma soprattutto) canadese⁴¹.

Identificando il fine ultimo dell'operazione dialogica con una soluzione mite, in cui ciascuno degli interessati possa trovare "traccia di sé", le Sezioni Unite esaltano il ruolo centrale, tipico nello schema dell'accomodamento, di un bilanciamento condotto in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, che esclude "la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti e il sacrificio totale dell'altro", garantendo "una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionalmente implicati"⁴².

Di più. L'accomodamento ragionevole - che la Corte definisce "la strada da percorrere" (corsivo aggiunto) - deve fondarsi sul linguaggio della flessibilità, in ragione del quale "tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell'altro"⁴³.

dirigente scolastico si dirà *infra*, § 4.

³⁹ Cfr. § 22, ove la Corte fornisce, seppur a titolo esemplificativo, alcune soluzioni che avrebbero potuto essere vagliate nella fattispecie concreta: "(a) l'affissione sulla parete della stessa aula, accanto al crocifisso, di un simbolo o di una frase capace di testimoniare l'appartenenza al patrimonio della nostra società anche della cultura laica; (b) la diversa collocazione spaziale del crocifisso, non alle spalle del docente; (c) l'uso non permanente della parete, con il momentaneo spostamento del crocifisso, in modi formalmente e sostanzialmente rispettosi del significato del simbolo per la coscienza morale degli studenti, durante l'orario di lezione dell'insegnante dissenziente".

⁴⁰ Questa scelta è coerente con l'invito, già avanzato nelle conclusioni del pubblico ministero, a proceduralizzare la dialettica, orientandola all'individuazione di una soluzione realmente condivisa, che valorizzi le concrete esigenze di tutti i soggetti che a vario titolo compongono la comunità scolastica (cfr. § 12 dei fatti di causa).

⁴¹ Cfr. § 24, ove è richiamato il noto caso *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeois*, deciso dalla Corte Suprema canadese nel 2006. Vale però la pena di sottolineare sin d'ora che la fattispecie decisa dai giudici di Ottawa diverge per un dato essenziale da quella al vaglio delle Sezioni Unite: nel primo caso, a essere "accomodato" non è un simbolo affisso in un luogo istituzionale, ma il simbolo personale indossato da un giovane studente, con riferimento al quale sembra più semplice escludere una connotazione in senso religioso dell'ambiente scolastico.

⁴² Cfr. § 18.

⁴³ Cfr. § 19. In questo senso, **S. PRISCO**, *La laicità*, cit., p. 69, identifica "l'obiettivo vero da perseguire" in un incremento del "tasso di dialogicità". A giudizio dell'Autore, "[n]on



È difficile non scorgere, in questo passaggio, una convergenza con la giurisprudenza d'oltreoceano che, come ricordato, ha insistito sulla necessità che tutte le parti si dimostrino flessibili nell'addivenire a un accomodamento ragionevole, anche nel caso in cui siano in grado di individuare per sé soluzioni più vantaggiose.

Le Sezioni Unite, dunque, ricostruiscono con sicurezza il meccanismo procedurale sotteso alla *reasonable accommodation* ma, al contempo, appaiono visibilmente orientate dalla volontà di modularne l'applicazione in piena aderenza al principio supremo di laicità, come enunciato dalla Corte costituzionale dapprima nel 1989⁴⁴ e, più di recente, nel 2017⁴⁵.

Dopo avere ricordato che la laicità italiana non è "neutralizzante", ma, all'opposto, "si alimenta della convivenza di fedi e convinzioni diverse"⁴⁶, la Suprema Corte afferma che proprio "l'apertura e l'incontro rappresentano la prospettiva attraverso la quale l'ordinamento italiano [deve] guarda[re] all'affissione del crocifisso scolastico", promuovendo un

è insomma il simbolo in se stesso che va accolto o respinto *tout court*, innescando in tale modo una guerricciola identitaria, ma è la discussione matura intorno a esso che fa crescere una comunità attraversata da faglie potenzialmente conflittuali, perché induce le differenze ad aprirsi, a spiegarsi reciprocamente, a contaminarsi in senso positivo".

⁴⁴ Cfr. Corte cost., sent. 203 del 1989, § 4 del considerato in diritto: "[i]l principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale".

⁴⁵ Cfr. Corte cost., sent. 67 del 2017, § 2.1 del considerato in diritto: "[l]'ordinamento repubblicano è contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi [...] non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità". Coerentemente con tale rinuncia al principio, la Cassazione sviluppa tutto il proprio *decisum* nel solco del binomio (ormai) indissolubile religione/convinzioni (siano esse etiche, filosofiche, culturali), che, calato nella fattispecie oggetto di causa, sembra suggerire l'opportunità di "un contesto aperto alla presenza [eventualmente accanto al crocifisso] di simboli di altre religioni o di altre culture" (così il § 13.3 della sentenza in commento). Sull'adattamento del principio supremo di laicità "all'evoluzione dei bisogni [...] emersi in una società profondamente mutata", vedi **J. PASQUALI CERIOLI**, *(Non)conclusioni: tre questioni su minoranze e laicità positiva negli attuali anni Venti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 13 del 2021, p. 181 ss. Sulla rinuncia al principio supremo cfr. anche **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 898.

⁴⁶ Cfr. § 13.1, dove le Sezioni Unite, confermando l'attenzione rivolta al dialogo con la dottrina, fanno proprie le parole di **G. CASUSCELLI**, «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2001, p. 1119 ss., specialmente p. 1125.



“ambiente inclusivo e disponibile ad accogliere la presenza di altri simboli”⁴⁷.

Sulla base di simili premesse, l'aula della scuola pubblica - da intendersi, d'ora in avanti, non più solamente come luogo istituzionale, ma anche come spazio pubblico condiviso⁴⁸ - viene elevata a “luogo di democrazia pluralista”, all'interno del quale “le identità e le istanze religiose hanno diritto di esprimersi, anche simbolicamente”⁴⁹.

Di qui, dunque, il ricorso alla *reasonable accommodation*, che le Sezioni Unite definiscono “*frutto ed espressione della laicità come metodo*” (corsivo aggiunto)⁵⁰; quest'ultima, derivata a sua volta dalla laicità sostanziale, esige un confronto fra le diverse fedi e convinzioni, non potendo tollerare una decisione assunta in applicazione della regola di maggioranza, né, tantomeno, la concessione al singolo di un potere di veto illimitato⁵¹.

Questo passaggio costituisce uno snodo centrale, per mezzo del quale la Suprema Corte - tracciando una traiettoria precisa che collega, nell'ordine, laicità sostanziale, laicità procedurale e accomodamento ragionevole⁵² - indica con decisione una nuova possibile direzione per lo sviluppo del diritto ecclesiastico.

⁴⁷ Cfr. § 13.3.

⁴⁸ Cfr. § 13.2.

⁴⁹ Cfr. § 13.3.

⁵⁰ Così il § 19. Sulla laicità come metodo vedi **A. BARBERA**, *Il cammino della laicità*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* (www.forumcostituzionale.it), 2007, dove la laicità è intesa quale “metodo in grado di accomunare non credenti e credenti e di realizzare le condizioni per la coesistenza fra valori e progetti di vita contrastanti; in primo luogo il rifiuto di contrapposti fondamentalismi e di chiusure dogmatiche”. Analogamente, **ID.**, *La laicità come metodo*, in **AA. VV.**, *Il cortile dei gentili. Credenti e non credenti di fronte al mondo di oggi*, a cura di L. MAZAS, Donzelli, Roma, 2011, p. 61 ss. Cfr. anche **L.P. VANONI**, *Laicità e libertà*, cit., p. 223 ss.

⁵¹ Ambedue queste soluzioni, infatti, integrerebbero una lesione del principio supremo di laicità, nei suoi riflessi dell'irrelevanza del dato numerico e sociologico e della doverosa tutela delle minoranze. Sui riflessi o corollari del principio supremo di laicità vedi **G. CASUSCELLI**, «*L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale*», cit., p. 1124. L'esclusione a priori di una soluzione maggioritaria segna un'ulteriore, importante differenza rispetto alla ‘soluzione bavarese’ che, all'opposto, afferma espressamente la necessità di “rispettare la volontà della maggioranza nella misura del possibile” (cfr. *supra*, nt. 37).

⁵² L'*excursus* è al centro delle considerazioni di **M. TOSCANO**, *Il crocifisso ‘accomodato’*, cit., p. 60, che scrive: “in relazione al nesso che intercorre tra principio di laicità e accomodamento, è possibile rilevare come nel percorso delle Sezioni Unite il secondo sia impiegato come metodo che (se non discende da, quantomeno) si coniuga bene con la



Tuttavia, l'apparente solidità della ricostruzione operata dalla Corte - cui si accompagna la suggestiva e, per certi aspetti, convincente correlazione tra *religious accommodation* e principio di laicità - sembra vacillare sul piano applicativo, dove emergono alcune criticità (in parte derivanti dal tentativo di compensare le forzature rese necessarie dall'inconsueta applicazione dello strumento): a esse pare opportuno, a questo punto, rivolgere l'attenzione.

4 - (segue) Limiti e aporie

Sebbene i fatti di causa coinvolgano direttamente la materia della tutela della libertà di religione e di coscienza nel rapporto d'impiego - che, come ricordato, costituisce il tradizionale ambito di applicazione dell'accomodamento ragionevole - non è a questo profilo specifico che le Sezioni Unite hanno indirizzato l'operatività della *reasonable accommodation*⁵³, individuandovi, piuttosto, una possibile soluzione per la questione dell'esposizione dei simboli religiosi nelle aule scolastiche pubbliche.

Tale operazione rivela un impiego originale dello strumento, che per certi versi sembra scontrarsi con limiti e aporie inconciliabili con il 'patrimonio genetico' dello stesso.

Una prima anomalia, prontamente rilevata in dottrina, è ravvisabile nel "ricorso all'accomodamento per via giurisprudenziale"⁵⁴, in assenza, cioè, di una previsione normativa che ne prescriva (definendone quantomeno i tratti essenziali) l'obbligo.

La base legale non è, peraltro, l'unico 'assente ingiustificato'.

laicità 'all'italiana', non indifferente ma aperta e inclusiva, dialogante [...] quasi che la tendenza all'accomodamento possa essere considerata un carattere intrinseco del modello italiano di protezione della libertà religiosa e di coscienza".

⁵³ L'inedita applicazione dello strumento è stata sottolineata già dai primi commenti: cfr. **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 68; **A. LICASTRO**, *Crocifisso "per scelta"*, cit., pp. 41-42; **V.A. POSO**, *Croce e giustizia*, cit., pp. 11-12.

⁵⁴ Così **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 61, che prosegue osservando: "esigenze di sistema imporrebbero che sia il legislatore a decidere in quali materie e casi potersi limitare a dettare una disciplina sommaria, consentendo che la soluzione 'mite' da applicare in concreto sia raggiunta per la via dell'accomodamento ragionevole, nel perimetro predefinito per legge". Analogamente, **J. PASQUALI CERIOLI**, *La mediazione laica*, cit.



A mancare all'appello è altresì la disposizione (apparentemente neutra, ma potenzialmente discriminatoria) su cui la *reasonable accommodation* dovrebbe dispiegare i propri effetti compensativi.

La nuova interpretazione dell'art. 118 r.d. n. 965 del 1924 - tramutando l'obbligo di esposizione del crocifisso in una facoltà - determina, infatti, il venir meno di una norma generale i cui possibili effetti discriminatori possano essere prevenuti mediante la ricerca (e l'individuazione) di un ragionevole accomodamento⁵⁵.

In altri termini, la prospettiva di una parete bianca che possa - eventualmente, e solo a seguito di un confronto aperto tra quanti partecipano alla comunità scolastica - tingersi dei colori di una pluralità di simboli religiosi (e non) risponde sì a un metodo concertativo, che tuttavia non è, in senso tecnico, quello del ragionevole accomodamento.

Lo confermano le ulteriori specificazioni con cui il Collegio arricchisce e descrive il proprio modello.

Innanzitutto, non pare del tutto convincente l'associazione tra il metodo dell'accomodamento ragionevole e quello "della ricerca del più ampio consenso".

Se l'ampiezza del consenso deve essere valutata sotto un profilo quantitativo non si vede infatti come - soprattutto nell'ambito di una mediazione che presuppone il coinvolgimento di una pluralità di persone, le cui istanze, potenzialmente di segno opposto, potrebbero rivelarsi irriducibili - la soluzione immaginata dalla Cassazione possa divergere dall'applicazione della regola di maggioranza, il cui utilizzo nel campo dei diritti fondamentali è escluso dalla stessa Corte⁵⁶.

Se, invece, la valutazione fosse da condursi sul piano qualitativo, riconoscendo in capo a ciascuna delle parti una legittima pretesa a che la soluzione adottata si avvicini il più possibile a quella a sé più favorevole (ipotesi che, però, sembra incompatibile col generico riferimento al "lasciare traccia di sé"), allora il modello proposto dalle Sezioni Unite si spingerebbe - di nuovo - ben oltre i confini tracciati dalla giurisprudenza d'oltreoceano in materia di *accommodation*.

Invero, la Corte Suprema statunitense ha ritenuto che, affinché il *duty of reasonable accommodation* possa dirsi adempiuto, è sufficiente che il

⁵⁵ In questo senso, vedi N. COLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato"*, cit., p. 20.

⁵⁶ Cfr. § 20, ove si legge che "[l]a regola di maggioranza senza correttivi non può utilizzarsi nel campo dei diritti fondamentali". In questo senso si era già espressa, in più occasioni, la Consulta, i cui arresti vengono puntualmente richiamati nella sentenza in commento (cfr. Corte cost., sentenze nn. 117 del 1979; 440 del 1995; 329 del 1997).



datore offra una soluzione ragionevole, non necessariamente coincidente con quella proposta dal lavoratore, non sussistendo in capo al primo alcuna “obligation to offer [...] the least disadvantageous accommodation available”⁵⁷.

In ogni caso, l’invocazione del “più ampio consenso possibile” sembra rispondere all’esigenza - forse avvertita anche dalle Sezioni Unite - di adeguare il funzionamento della *reasonable accommodation* al nuovo ambito di applicazione.

Di regola, infatti, il confronto finalizzato all’individuazione di un ragionevole accomodamento si risolve in un rapporto ‘uno a uno’, che coinvolge unicamente il prestatore e il datore di lavoro⁵⁸.

Con riferimento alla comunità scolastica, invece, la platea di partecipanti al dialogo si amplia notevolmente, rendendo necessari alcuni correttivi, che la Suprema Corte sembra avere individuato non solo nel metodo della ricerca del più ampio consenso, ma anche nell’attribuzione al dirigente scolastico del ruolo di terzo mediatore.

Si tratta di un elemento inedito rispetto allo schema tipico dell’accomodamento (che non contempla alcun intervento mediatorio a opera di un soggetto terzo⁵⁹), in relazione al quale la dottrina non ha mancato di sollevare alcune perplessità, ravvisandovi, in particolare, “un impegno gravoso per l’amministrazione scolastica”⁶⁰.

In altre parole, ricorrendo alla terminologia propria della *reasonable accommodation*, sembra che il peso dell’*undue hardship* gravi (quantomeno sotto il profilo organizzativo⁶¹) interamente sul dirigente scolastico,

⁵⁷ Così L. VICKERS, *Religious Freedom*, cit., p. 187, con riferimento al caso *Ansonia Board of Education v. Philbrook*, cit.

⁵⁸ Naturalmente, nel vagliare tutte le soluzioni astrattamente applicabili alla fattispecie concreta, il datore tiene conto delle possibili ripercussioni sull’organizzazione del lavoro e, quindi, anche sugli altri dipendenti; tuttavia, questi ultimi non sono direttamente coinvolti nel dialogo finalizzato alla definizione della soluzione più ragionevole, tant’è che la loro posizione viene generalmente valutata nell’ambito dei così detti *third party burdens*. Sulle limitazioni all’esercizio della libertà religiosa in nome dei *third party burdens*, vedi A. MADERA, *L’interazione fra esenzioni religiose e diritti LGBT sul luogo di lavoro: nuove traiettorie giudiziarie al crocevia fra narrative plurali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 20 del 2020, p. 26 ss.

⁵⁹ Ben diverso è, infatti, il ruolo dei servizi di formazione e consulenza talora proposti per consentire alle parti di intraprendere la fase dialogica con una maggiore consapevolezza delle esigenze dei propri interlocutori: cfr., ad esempio, *Interim report A/69/261*, cit., p. 20.

⁶⁰ Così N. COLAIANNI, *Dal “crocifisso di Stato”*, cit., p. 24.

⁶¹ Quanto, invece, al profilo economico, si porrebbe la questione dell’acquisto dei



chiamato a condurre in qualità di mediatore la discussione e, in caso di fallimento di questa, ad adottare la determinazione che meglio rifletta un equo contemperamento degli interessi in conflitto⁶².

Con riferimento alla decisione circa la (eventuale) esposizione di simboli religiosi (e non) nelle aule scolastiche pubbliche, tale bilanciamento si spinge però a coinvolgere anche il principio di laicità - di cui, come ammette la stessa Corte, il muro bianco sarebbe almeno in partenza la migliore espressione⁶³ -, riconducendo così all'“area del negoziabile”⁶⁴ uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

In altre parole, le Sezioni Unite rimettono alla negoziazione tra le parti la configurazione (simbolica)⁶⁵ di un luogo che - pur qualificabile (e qualificato) quale “spazio pubblico condiviso” - è, anzitutto, luogo istituzionale⁶⁶, chiamato, in quanto tale, a rispondere a esigenze di laicità⁶⁷.

simboli eventualmente richiesti dalla comunità scolastica. Il tema è affrontato da **A. LICASTRO**, *Crocifisso “per scelta”*, cit., p. 37, che ritiene sussistente in capo alla scuola un obbligo in tal senso, seppur subordinato alla “esplicita richiesta da parte degli studenti”.

⁶² Cfr. § 23-23.1. Sull'eccessivo onere che una soluzione mediatrice imporrebbe in capo al dirigente scolastico si era già espresso **C. MARTINELLI**, *La questione del crocifisso tra esperienza giurisprudenziale e intervento parlamentare*, in **AA. VV.**, *I simboli religiosi tra diritto e culture*, cit., p. 147 ss., specialmente p. 174: “[I]ntera responsabilità della risoluzione di casi così delicati viene caricata sulle spalle del direttore didattico, richiedendogli di occuparsi di problemi di coscienza, etici ed ideologici assolutamente ultronei rispetto alla sua funzione”.

⁶³ Cfr. § 12.1: “la parete dell'aula nasce bianca”.

⁶⁴ Così **B. PASTORE**, *Società multiculturale e laicità*, in **AA. VV.**, *La laicità crocifissa?*, cit., p. 259 ss., specialmente p. 262. In questo senso, parte della dottrina ha ravvisato nella soluzione proposta dalle Sezioni Unite un chiaro rimando alla “transazione privatistica delle opposte pretese” (cfr. **N. COLAIANNI**, *Dal “crocifisso di Stato”*, cit., p. 21) resa ancora più complessa dal rischio che “magari per fattori di condizionamento ambientale o interpersonale, alcune delle parti in causa possano contare su un potere negoziale sensibilmente superiore a quello altrui” (così **M. TOSCANO**, *Il crocifisso ‘accomodato’*, cit., p. 67). In ogni caso, non sono mancati commenti tesi a evidenziare i profili potenzialmente positivi di una gestione “privatistica” dei simboli religiosi: cfr. **A. FUCCILLO**, *Il crocifisso negoziato*, cit., p. 10, che individua nel metodo concertativo immaginato dalla Cassazione “un corretto uso della gestione negoziata di situazioni che potrebbe facilmente sfuggire alla presa del diritto pubblico”.

⁶⁵ Sull'“ordine simbolico” della Repubblica, con particolare riferimento al caso del crocifisso nelle aule scolastiche, vedi **F. COLOMBO**, *Laicità e sovranità della Repubblica nel suo ordine simbolico: il caso del crocifisso nelle aule scolastiche*, in **AA. VV.**, *I simboli religiosi nella società contemporanea*, a cura di A. NEGRI, G. RAGONE, M. TOSCANO, L.P. VANONI, Giappichelli, Torino, 2022, p. 95 ss.

⁶⁶ La qualificazione di spazio pubblico condiviso affianca e non sostituisce quella di



In questo senso, indicazioni eloquenti circa la complessità dell'„equilibrio fra ragionevole accomodamento e neutralità statale” - perennemente esposto al “rischio di una compromissione della stessa laicità”⁶⁸ - sembrano provenire, ancora una volta, dall'esperienza d'oltreoceano, dove la problematicità della questione si è resa particolarmente evidente proprio con riferimento al contesto scolastico pubblico⁶⁹.

Occorre infatti premettere che la *reasonable accommodation* (che, come ricordato, ha visto la luce negli Stati Uniti d'America) trova fondamento nella così detta *Free Exercise Clause*, la cui formulazione - sebbene concepita a completamento dell'*Establishment Clause* - non esclude la possibilità di un conflitto tra le due clausole di cui si compone il Primo Emendamento della Costituzione statunitense⁷⁰.

Tuttavia, il punto di convergenza tra le due *religious clauses* sembra essere stato individuato attraverso l'elaborazione giurisprudenziale del

luogo istituzionale: cfr. § 13.2 “[l]a scuola pubblica italiana è un luogo istituzionale, ma è anche uno spazio pubblico condiviso”.

⁶⁷ In *primis*, come osserva **G. CASUSCELLI**, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, in *Dir. eccl.*, n. 1 del 2005, p. 504 ss., specialmente p. 532, conformandosi “al criterio dell'eliminazione di ogni possibile fonte di rischio ogni qual volta vi sia il ragionevole dubbio che un provvedimento, un'azione o un'omissione possano compromettere la libertà di coscienza degli alunni e concretizzare condotte comunque discriminatorie”. In questo senso, l'A. ravvisa nella così detta regola della precauzione «lo standard operativo “di settore” nell'ambito scolastico che sostanzia il corollario del dovere d'imparzialità e neutralità che discende dal principio di laicità».

⁶⁸ Così **A. MADERA**, *Il porto*, cit., p. 128.

⁶⁹ A conferma di ciò, cfr. **K. ALIDADI**, *Religion, Equality*, cit., p. 236, che, a proposito della così detta “*accommodation crisis*” che ha interessato la provincia del Québec, rendendo necessaria l'istituzione della nota *Bouchard-Taylor Commission*, sottolinea come né la crisi né tantomeno il relativo rapporto della Commissione fossero riferiti alla *religious accommodation* in ambito lavorativo, avendo invece coinvolto i settori dell'istruzione e della sanità pubblica.

⁷⁰ In estrema sintesi, il Primo Emendamento sancisce il principio separatista, affermando che il Congresso non potrà approvare nessuna legge per il riconoscimento ufficiale della religione (*Establishment clause*), o per proibirne il libero esercizio (*Free Exercise clause*): “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”. Sulla ricostruzione, in prospettiva storico-evolutiva, del significato attribuibile alle *religious clauses* che compongono il Primo Emendamento, vedi **L.P. VANONI**, *Pluralismo religioso e stato (post) secolare. Una sfida per la modernità*, Giappichelli, Torino, 2016, specialmente p. 17 ss.



concetto di “benevolent [or] wholesome neutrality”, che consentirebbe anche all’ordinamento statale di predisporre accomodamenti in campo religioso⁷¹.

Non si tratta, però, di un’apertura *tout court* alla *religious accommodation* nello spazio pubblico: soprattutto in ambito scolastico, quest’ultima incontra infatti limiti ben definiti.

In particolare, le corti statunitensi - che non hanno esitato a dichiarare l’illegittimità dell’ostensione di simboli religiosi qualora questa potesse essere percepita come “un messaggio di *governmental endorsement of religion*”⁷² - operano un netto *distinguishing* tra l’accomodamento del simbolo personale indossato dallo studente e quello del simbolo che, esibito dal docente o affisso alla parete, è suscettibile di connotare in senso religioso l’ambiente scolastico, manifestando, in quest’ultimo caso, un atteggiamento molto più rigoroso⁷³.

In questo senso, la compatibilità tra il principio di laicità e il modello di ragionevole accomodamento immaginato dalle Sezioni Unite dovrebbe ritenersi subordinata quantomeno alla sussistenza, nell’ambito di quest’ultimo, di una “*condicio juris*” costituita dall’“assenza di ogni modalità che rappresenti, anche solo in modo evocativo, una coincidenza tra fede e istruzione pubblica”⁷⁴.

⁷¹ Sul punto vedi **D.L. SWANSON**, *Accommodating Religion in the Public Schools*, in *Nebraska Law Review*, n. 2 del 1980, p. 425 ss., specialmente pp. 431-432.

⁷² Così **A. MADERA**, *I simboli religiosi nell’ordinamento statunitense*, in **AA. VV.**, *I simboli religiosi*, cit., p. 293 ss., cui si rinvia per una ricostruzione dell’orientamento della giurisprudenza statunitense in materia di simboli religiosi. Sul punto vedi anche **L.P. VANONI**, *Pluralismo religioso*, cit., p. 34 ss., che ricorda come, nel caso *Van Orden v. Perry*, 545 US 700 (2005), la Corte Suprema avesse sottolineato la necessità di “*distinguish between real threat and mere shadow*”; distinzione ripresa anche dalle Sezioni Unite (cfr. § 28).

⁷³ Cfr. **A. MADERA**, *I simboli religiosi*, cit., p. 318; **D.L. SWANSON**, *Accommodating Religion*, cit., p. 440. La distinzione tra l’abbigliamento connotato in senso religioso e l’esposizione di simboli nello spazio pubblico, non valorizzata dalle Sezioni Unite, era stata invece sottolineata nelle conclusioni della Procura generale, che ha definito “contiguo, ma strutturalmente diverso” il tema del “diritto a indossare elementi simbolici con connotato religioso”, osservando che in simili casi “la contrapposizione è tra la pretesa simbolico-religiosa dell’individuo a portare abiti, segni, simboli in vari contesti, e la neutralità-laicità dello Stato”. Più precisamente, a giudizio del Procuratore generale, tale contrapposizione si collocherebbe in “uno schema opposto di tensione tra la posizione del singolo e quella della collettività” (cfr. § 4.7). Sulla “decisiva differenza tra il porto dell’abbigliamento religioso e l’arredo a scuola”, operata dalla Procura generale, vedi **J. PASQUALI CERIOLI**, *La mediazione laica*, cit.

⁷⁴ Così **J. PASQUALI CERIOLI**, *La mediazione laica*, cit. Già in **ID.**, *Laicità dello Stato ed*



Neppure questo correttivo sembra però sufficiente a evitare il rischio che la soluzione concertativa delineata dal Collegio - che rimette al dialogo tra le parti l'an e il *quomodo* dell'esposizione dei simboli nelle aule scolastiche - restituisca una laicità (non tanto 'aperta', quanto, piuttosto,) "elastica"⁷⁵, che assolutizzi la propria dimensione procedurale, anche al costo della 'privatizzazione' di quella sostanziale.

Considerazioni a parte - ma che confermano un impiego inedito della *reasonable accommodation* - riguardano l'esclusione, a giudizio della Corte, di una discriminazione (diretta e indiretta) ai danni del docente.

Non è questa la sede per una disamina approfondita di quello che costituisce secondo alcuni uno dei passaggi più fragili della sentenza⁷⁶; ci si limita qui a richiamare quanto osservato poco sopra (*supra*, § 2): la *ratio* antidiscriminatoria propria dell'accomodamento ragionevole impone che - in presenza di un *duty of reasonable accommodation* - l'ingiustificato rifiuto di avviare un dialogo teso ad addivenire a una soluzione condivisa integri una violazione dei principi di eguaglianza e non discriminazione⁷⁷.

Dunque, da un'applicazione rigorosa dello strumento alla fattispecie oggetto di causa avrebbe dovuto discendere il riconoscimento della sussistenza di una discriminazione ai danni del ricorrente, che non solo veniva escluso dalla concertazione finalizzata all'individuazione di una soluzione condivisa, ma veniva altresì sanzionato per una condotta che, a ben vedere, non aveva fatto altro che anticipare, in regime di

esposizione del crocifisso nelle strutture pubbliche, in **AA. VV.**, *I simboli religiosi*, cit., p. 125 ss., specialmente p. 139, l'Autore precisava che qualora, invece, "uno o più simboli [...] trascendessero la natura di espressioni della libertà individuale degli studenti per assurgere a immagini identitarie dell'istituto statale, in quanto pre-scelti dall'autorità scolastica e/o esposti [...] secondo modalità privilegiate", sussisterebbe "il contrasto con il principio supremo di laicità dello stato".

⁷⁵ L'espressione è di **N. COLAIANNI**, *Dal "crocifisso di Stato"*, cit., p. 25.

⁷⁶ Si tratta, invero, di uno dei profili che ha impegnato maggiormente la dottrina: cfr. **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 62 ss.; **A. LICASTRO**, *Crocifisso "per scelta"*, cit., p. 21 ss.; **J. PASQUALI CERIOLI**, *La mediazione laica*, cit.; **A. CESARINI**, *"Vecchie" questioni e nuovi strumenti: il crocifisso scolastico e il diritto antidiscriminatorio*, in **AA. VV.**, *I simboli religiosi nella società contemporanea*, cit., p. 79 ss.

⁷⁷ Questo sembrerebbe essere proprio quanto accaduto nella scuola di Terni, come riconoscono le stesse Sezioni Unite dichiarando l'illegittimità dell'ordine di servizio del dirigente scolastico "perché la determinazione adottata non riflette un approccio dialogante, rivolto a ricercare un consenso condiviso e a superare le posizioni di tensione attraverso un ragionevole accomodamento".



autotutela, una delle possibili forme di accomodamento suggerite dalle stesse Sezioni Unite⁷⁸.

Alla luce di queste considerazioni, sembra che l'opera di (re)interpretazione del giudice di legittimità - innegabilmente creativa già per quanto concerne la disposizione regolamentare in materia di arredi scolastici - abbia finito per coinvolgere anche l'istituto dell'accomodamento ragionevole che ne risulta snaturato (quantomeno) nei suoi elementi essenziali⁷⁹.

5 - Spunti conclusivi

Il percorso che ha condotto le Sezioni Unite a individuare nel ragionevole accomodamento la soluzione più adatta al (definitivo?) superamento della questione dei simboli religiosi nelle aule scolastiche pubbliche si compone di due distinti momenti che la Suprema Corte affronta con approcci metodologici di segno opposto.

Invero, il rigore che guida il Collegio nella ricostruzione del meccanismo procedurale proprio della *reasonable accommodation* sembra cedere il passo a un approccio più disinvolto⁸⁰ nel momento in cui le

⁷⁸ In questo senso, vedi **J. PASQUALI CERIOLI**, *La mediazione laica*, cit., che individua nel "forzato allontanamento dall'aula per trenta giorni" il "reale pregiudizio subito dal professore, che, pur avendo cercato di proporre la sua visione alla comunità, è stato punito". Anche **S. PRISCO**, *La laicità*, cit., p. 68, ravvisa nella condotta del docente - che "non pretende che l'intera scuola prenda posizione sul caso e non si rifiuta, in ipotesi, di insegnare, se il bando al crocifisso non sia stato emesso per l'intera scuola, [...], ma si limita a una sua temporanea defissione e poi procede, uscendo, alla riaffissione alla parete" - un tentativo di accomodamento, seppur «imperfett[o] alla stregua della visione "pedagogica" della Cassazione».

⁷⁹ Con particolare riferimento ai profili concernenti il diritto antidiscriminatorio, **A. CESARINI**, *"Vecchie" questioni*, cit., p. 81, osserva che "[l]e motivazioni spese, infatti, tendono a disarticolare l'istituto dell'accomodamento dall'ormeggio, tecnicamente solido, offertogli dalla sua ratio antidiscriminatoria, per attribuirgli un'autonoma (e inedita) attitudine prescrittiva".

⁸⁰ Cfr. **A. LICASTRO**, *Crocifisso "per scelta"*, cit., p. 43, che reputa inevitabile l'esposizione della pronuncia a «critiche di eccessiva "creatività"». Il mutamento di atteggiamento della Corte nel passaggio tra la fase ricognitiva e il momento applicativo del ragionevole accomodamento al caso di specie è evidenziato anche da **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 68: "la Corte dimostra ottima padronanza dello strumento; lo impiega però in maniera (quantomeno) originale e all'interno di una cornice normativa che è la Corte stessa a individuare e forzare, ben al di là delle sue potenzialità d'interpretazione analogica".



Sezioni Unite si spingono a manipolare i tratti essenziali dell'istituto, nel tentativo di estenderne l'operatività a un ambito di applicazione del tutto inedito.

In altri termini, pur avendo ricostruito con sicurezza il significato giuridico dell'espressione 'ragionevole accomodamento', la Cassazione sceglie di ricorrervi per indicare un procedimento (quello immaginato dalla Corte stessa) che, come si è visto, non risulta affatto sovrapponibile allo schema tipico della *reasonable accommodation*.

L'operazione non è priva di rischi.

La prospettazione di un accomodamento ragionevole 'all'italiana' - i cui tratti identificativi non sembrano trovare riscontro in altre esperienze giuridiche - potrebbe verosimilmente pregiudicare la capacità del nostro ordinamento di comunicare con l'esterno in questa materia, estromettendolo così dal circuito dell'ormai consolidato (e irrinunciabile) dialogo tra le corti (nazionali e non)⁸¹.

Il rischio d'incomunicabilità coinvolgerebbe in modo particolare i rapporti con la giurisprudenza di Strasburgo che, con un *modus operandi* diametralmente opposto a quello seguito dalla Cassazione, ha fatto ricorso, in più occasioni, a soluzioni pienamente adesive al tradizionale modello di (*religious*) *reasonable accommodation*⁸² - di cui, quindi, la Corte

⁸¹ Sul ruolo decisivo che la circolazione delle giurisprudenze ha avuto (e ha tuttora) nel consolidamento di una tutela multilivello dei diritti fondamentali, si rinvia a **M. TOSCANO**, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, ETS, Pisa, 2018, p. 69 ss. (ivi ulteriori riferimenti bibliografici). L'impatto che la formulazione di un accomodamento ragionevole 'all'italiana' può avere in termini di 'comunicabilità' all'esterno risulta particolarmente apprezzabile se si considera che, prima della pronuncia delle Sezioni Unite, lo strumento della *reasonable accommodation* non aveva ancora fatto la sua comparsa nel diritto ecclesiastico italiano.

⁸² Da ultimo nel caso *Eweida e altri c. Regno Unito*, 27 maggio 2013, in occasione del quale i giudici di Strasburgo - pronunciandosi sul ricorso presentato da una hostess, sospesa dalle proprie mansioni per avere indossato un ciondolo a forma di crocifisso, in contrasto con la *policy* di neutralità della compagnia aerea - qualificavano come legittima la pretesa datoriale di mantenere inalterata la *corporate identity*, precisando però che essa non può spingersi a vietare il porto di simboli religiosi non impattanti sull'uniformità dell'immagine aziendale. Dando rilievo al correttivo dell'*undue hardship* - irrinunciabile nello schema della *reasonable accommodation* - la Corte europea concludeva puntualizzando che, dal canto suo, il lavoratore non può lamentare una discriminazione nel caso di rigetto di un'istanza il cui accoglimento sarebbe viceversa idoneo a incrinare l'immagine neutrale dell'azienda. Sulla giurisprudenza di Strasburgo che ha dato applicazione a soluzioni conformi al modello del ragionevole accomodamento, sia consentito il rinvio a **G. PAVESI**, *Le frontiere europee*, cit., p. 93 ss. (ivi indicazioni bibliografiche).



europea dimostra piena padronanza anche sul piano applicativo - astenendosi però dall'impiegare espressamente il termine tecnico in questione⁸³.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che - sebbene tuttora molto cauta circa la possibilità di estendere l'ambito di applicazione dell'art. 5 dir. 2000/78/CE - sembra prediligere, ai fini della risoluzione delle controversie in materia di tutela della libertà religiosa nel rapporto di impiego, un'impostazione in buona parte sovrapponibile a quella tipica della *reasonable accommodation*⁸⁴.

L'ipotesi di un 'isolamento giurisprudenziale', lungi dall'apparire remota, si collocherebbe peraltro nel solco di un precedente che aveva già interessato l'ordinamento italiano.

Il riferimento è al noto caso *Lautsi e altri c. Italia*, in occasione del quale la Grande Camera della Corte di Strasburgo⁸⁵ - rilevando l'insoluto contrasto tra la giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella di Cassazione in materia di legittimità dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, acuito dal mancato intervento nel merito della Corte costituzionale⁸⁶ - aveva circoscritto il proprio *thema decidendum*

⁸³ Cfr. E. BRIBOSIA, J. RINGELHEIM, I. RORIVE, *Reasonable Accommodation*, cit., p. 154, che richiamando la sentenza *Thlimmenos c. Grecia*, 6 aprile 2000 - con cui la Corte europea aveva stabilito che, al fine di escludere il configurarsi di una discriminazione, a uno Stato membro può essere richiesto di modificare una regola generale, anche attraverso l'introduzione di apposite eccezioni - scrivono: "even though these terms are not explicitly used, this second principle can be matched with the duty of reasonable accommodation". In ogni caso, il mancato riferimento espresso al ragionevole accomodamento non ha impedito a parte della dottrina di ritenere che l'identificazione di *duties of reasonable accommodation* a tutela del fattore religioso costituirebbe uno sviluppo logico nella giurisprudenza della Corte europea (così K. HENRARD, *Duties*, cit., p. 61).

⁸⁴ In questo senso vedi, da ultimo, la sentenza *IX c. Wabe e MH Müller Handels GmbH c. MJ*, del 15 luglio 2021, in occasione della quale la Grande Sezione ha ritenuto che nel bilanciamento tra la libertà del prestatore di manifestare la propria fede attraverso il porto di simboli religiosi e l'interesse del datore a conservare un'immagine neutrale, lo *screening* di proporzionalità deve essere effettuato "nel rispetto della necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela dei diversi diritti e principi in discussione e di un giusto equilibrio tra di essi" (cfr. § 84). Per un commento alla pronuncia, cfr. I. ANRÒ, F. CROCI, *I simboli religiosi di fronte alla Corte di giustizia: sviluppi recenti e prospettive*, in AA. VV., *I simboli religiosi nella società contemporanea*, cit., p. 5 ss., specialmente p. 16 ss.

⁸⁵ *Lautsi e altri c. Italia*, Grande Camera, 18 marzo 2011.

⁸⁶ Cfr. *Lautsi e altri c. Italia*, cit., § 68: "the Court notes that the *Consiglio di Stato* and the Court of Cassation have diverging views in that regard and that the Constitutional Court



all'accertamento di eventuali violazioni degli artt. 9 Cedu e 2 Prot. n. 1, escludendo qualsiasi valutazione circa la compatibilità dell'ostensione del simbolo col principio supremo di laicità⁸⁷.

Alcune voci in dottrina non avevano esitato a cogliere nella scelta della Corte europea la rinuncia ad applicare un modello statale di laicità percepibile (e percepito) dall'„osservatore esterno“ come “intrinsecamente contraddittorio e sostanzialmente incapace di esprimere scelte fondanti certe e chiare”⁸⁸ e, di conseguenza, irrimediabilmente esposto al rischio (d'incomunicabilità e, quindi,) di soccombenza nel confronto con tradizioni diverse.

In questo senso, l'operazione della Cassazione - che pure arricchisce il panorama ecclesiasticistico italiano di un nuovo strumento a tutela della libertà di religione e di coscienza - non può valere a legittimare del tutto il ricorso forzato alla *reasonable accommodation*, il cui impiego dovrebbe rimanere circoscritto agli ambiti di applicazione (eventualmente) individuati dal legislatore, scongiurando così il rischio d'interpretazioni azzardate, che finiscano per rendere necessarie manipolazioni dell'istituto nei suoi elementi essenziali.

Ciononostante, se complessivamente considerata, la pronuncia delle Sezioni Unite presenta comunque profili apprezzabili, anche nella prospettiva di un possibile impiego futuro della *reasonable accommodation* nella materia ecclesiasticistica.

In particolare, a prescindere dalle considerazioni che conducono a ravvisare nell'applicazione dello strumento al caso di specie una forzatura sul piano tecnico-giuridico, merita di essere valorizzata l'individuazione, da parte del giudice di legittimità, di un nesso di coesistenzialità tra laicità (procedurale) e ragionevole accomodamento, che assicura all'istituto un solido fondamento assiologico.

has not given a ruling [...]. It is not for the Court to take a position regarding a domestic debate among domestic courts”.

⁸⁷ Cfr. *Lautsi e altri c. Italia*, cit., § 57: “the Court observes that the only question before it concerns the compatibility, in the light of the circumstances of the case, of the presence of crucifixes in Italian State-school classrooms with the requirements of Article 2 of Protocol No. 1 and Article 9 of the Convention. Thus it is not required in this case to [...] to rule on the compatibility of the presence of crucifixes in State-school classrooms with the principle of secularism as enshrined in Italian law”.

⁸⁸ Così **S. DOMIANELLO**, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 44, secondo cui la confusione ingenerata dal modello di laicità ‘all’italiana’ conduce lo sguardo esterno a “un giudizio complessivo che penalizza l’intero sistema”, che si presenta “come intrinsecamente contraddittorio e sostanzialmente incapace di esprimere scelte fondanti certe e chiare”.



In questa prospettiva, l'arresto delle Sezioni Unite può rappresentare un'occasione preziosa per iniziare a ragionare della possibile introduzione, anche nel nostro ordinamento, di forme di (*religious*) *reasonable accommodation*, magari proprio a partire dalla materia laburistica che, oltre a rappresentare il principale ambito d'elezione dell'istituto, si caratterizza, quanto alla tutela del fattore religioso, per un'elevata conflittualità, la cui composizione non può prescindere da un ragionevole bilanciamento di tutti gli interessi in competizione.